



Comune di Avellino

ORGANI POLITICI

Ordinanza Sindacale N°: 333/2025

Sindaco: LAURA NARGI

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente per la tutela della pubblica incolumità e del decoro e della vivibilità urbana. Divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o in lattine.

CONSIDERATO

- che in data 14 giugno 2025 si terrà in Piazza Libertà il concerto dell'artista Serena Brancale, con notevole affollamento di persone provenienti anche dall'intera Provincia;
- che l'abbandono dei contenitori di vetro e/o lattine è idoneo a determinare la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti e come strumenti atti ad offendere, con pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica, oltre che a rappresentare un fenomeno di degrado e di grave oltraggio al decoro urbano;

RITENUTO

- urgente ed inderogabile prevenire possibili e concrete occasioni di atti di violenza o atti vandalici in conseguenza dell'abuso di alcol e dell'abbandono dei relativi contenitori e porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e garantire l'ordine pubblico;
- evitare, nei giorni in cui si svolgeranno iniziative, che chi parteciperà all'evento possa giungere sui luoghi della manifestazione già in possesso di bottiglie e contenitori di vetro;

RILEVATO

- la necessità di adottare un provvedimento d'urgenza al fine di evitare o comunque arginare efficacemente possibili pericoli e disagi per le persone residenti in loco e per coloro che frequentano le predette aree, che hanno diritto di fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza;
- che rientra tra i poteri del Sindaco, ai sensi dell'art. 50 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, adottare ordinanze contingibili e urgenti *“quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”* (comma 5), nonché *“al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree della città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna può disporre ... limitazioni in materia di orari di vendita,, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici”* (comma 7 bis);
- che il Sindaco può, altresì, adottare ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 54, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del Decreto Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 per la tutela della sicurezza urbana, sia come salvaguardia dell'incolumità pubblica e dell'integrità fisica dei cittadini, sia come garanzia di vivibilità nei centri urbani e di ordinata convivenza civile;

RITENUTO

- adottare, pertanto, per le summenzionate ragioni di pubblico interesse, tutti i provvedimenti in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare la descritta situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità nonché di grave incuria e degrado del territorio;
- che per le motivazioni sopra descritte sussistono i presupposti per l'adozione di un provvedimento urgente e cautelare;

VISTI

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773;
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Enti Locali, che attribuiscono al Sindaco il potere di adottare provvedimenti volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, nonché prevenire gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica;
- il D.M. 05/08/2008 *“Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ed ambiti di applicazione”*;
- la Circolare n. 3644/C emanata in data 28.10.2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico;

- il D. Lgs. n. 285/92 del 30 aprile 1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera Commissariale n. 86 del 24 maggio 2019;

ORDINA

per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa, dalle ore 12.00 del 14 giugno 2024 alle ore 08:00 del 15 giugno 2025 su tutto il territorio comunale:

- **l'obbligo della vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda, alcolica e non alcolica, esclusivamente attraverso contenitori monouso, con divieto assoluto di uso di vetro e lattine, anche a mezzo di distributori automatici;**
- **il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore presso le grandi e medie distribuzioni di vendita;**
- **in ogni caso il divieto di uso e abbandono da parte di chiunque di contenitori vuoti, lattine e bottiglie di vetro, la loro rottura e l'abbandono dei cocci in aree pubbliche o ad uso pubblico.**

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, le violazioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis D.L.vo n. 267/2000, con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1980 n. 689. Si dà atto che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Avellino ai sensi dell'art. 54 del D.L.vo 267/2000, è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale. Il Corpo di Polizia Locale di Avellino e tutte le Forze di Polizia sono incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento. Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Questura, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e al Comando di Polizia Locale. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.